

A.O.O. – Città Metropolitana di Roma Capitale
Ufficio 4/4 Anno 2016 Classificazione PTA
Fascicolo 21
N. 0161442 Data 05/12/2016

Agli uffici
S.U.A.P. dei Comuni
della Provincia di Roma

**Oggetto: VOLTURE di Autorizzazione Uniche Ambientali (AUA) di cui al DPR 59/2013.
AGGIORNAMENTI E NOTE INFORMATIVE.**

Con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui in oggetto, si ritiene opportuno individuare una procedura relativa alle **modalità di presentazione delle relative istanze di VOLTURA**;

Come noto l'art. 4 commi 4 e 7 del DPR 59/13 prevede che la scrivente Amministrazione adotti le Autorizzazioni Uniche Ambientali e le trasmetta ai Suap competenti per territorio ai fini del relativo rilascio.

A distanza di circa 3 anni dall'avvento della normativa regolamentante le autorizzazioni in oggetto ed a seguito del rilascio di numerose nuove autorizzazioni, si riscontra ora un naturale incremento di relative istanze di voltura per cambio di proprietà aziendale.

Tale variazione comporta ovviamente la necessità di aggiornare il nuovo soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata, con proprio provvedimento, da codesto Suap.

Secondo la scrivente Amministrazione spetta agli sportelli Suap che hanno emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA, emanare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, dandone contestuale notizia alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento dei database interni del Servizio.

Ne consegue che codesti Suap possano procedere autonomamente al ricevimento ed all'aggiornamento delle istanze di Voltura AUA mediante proprio atto amministrativo dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, nonché all'ARPA Lazio.

Un'importante eccezione si presenta nei casi in cui l'AUA posseduta dal richiedente, contempli anche l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lvo 152/2006, in quanto in tale circostanza è necessario che l'Amministrazione che ha adottato l'AUA valuti i requisiti soggettivi posseduti dal nuovo soggetto nonché l'adeguatezza della garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto per svolgere l'attività.

In tal caso il Suap dovrà far pervenire, a questa Amministrazione, oltre alla comunicazione dell'avvenuta voltura del provvedimento di AUA anche la dichiarazione da parte del nuovo intestatario dell'AUA circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 10 del DM 5/2/1998, nonché la garanzia finanziaria prestata dal nuovo soggetto, documentazione che i Suap dovranno chiedere necessariamente come documentazione da allegare all'istanza di voltura.

Per tali istanze non sono al momento richiesti diritti istruttori alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Cordiali saluti.

La dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.

